

STATUTO

Centro Formazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ. denominata "Centro Formazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla "Centro Formazione Sportiva A.S.D."

L'Associazione si impegna ad iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

Art. 3 – SEDE LEGALE

L'Associazione sportiva ha sede legale a Treviso (TV), Viale Brigata Marche, n. 11/C.

Essa potrà essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie ed unità locali e svolgere la propria attività sociale anche al di fuori delle proprie sedi, presso terzi e/o impianti pubblici e privati.

Art. 4 – SCOPO

L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa promuove le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI di natura agonistica, non agonistica, amatoriale e/o di mantenimento, nonché tutte le restanti attività sportive propedeutiche, complementari o affini, considerate opportune dagli associati e dagli organi sociali.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport dilettantistico, l'Associazione si propone inoltre di:

- I) Gestire aree ed impianti, propri o di terzi, adibiti a campi e strutture sportive di vario genere.
- II) Organizzare atleti e squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
- III) Organizzare corsi di avviamento allo sport, corsi di formazione per operatori sportivi e attività culturali di supporto agli scopi associativi. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
- IV) Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.

- V) Pubblicare giornali periodici – anche in forma telematica - da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione.
- VI) Organizzare a favore dei propri soci, in modo saltuario e complementare alle attività istituzionali, viaggi e soggiorni turistici.
- VII) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Inoltre, in modo complementare alle altre attività istituzionali, ad esclusivo scopo di autofinanziamento e senza finalità di lucro, l'Associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.

Infine l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività strumentali agli scopi istituzionali, di natura sia mobiliare sia immobiliare, che non siano espressamente escluse dalle norme di legge o da regolamenti applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti dall'Associazione, dalla attività editoriale e dall'organizzazione a favore dei propri soci di viaggi e soggiorni turistici;
- da ogni altra eventuale entrata compatibile con il presente Statuto e con le norme di legge e regolamenti applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/09 e terminano il 31/08 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione di copia del rendiconto, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, nazionalità, etnia, religione o altro, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Compongono l'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate dal punto di vista della loro completezza formale. La domanda è a firma del richiedente o, in caso esso sia minorenne, a firma di chi ne eserciti la potestà genitoriale.

Il delegato darà comunicazione, anche immediata, in merito all'accettazione della domanda, il cui diniego potrà essere motivato esclusivamente dall'incompletezza della stessa, o da false dichiarazioni, in base all'enunciato principio di non discriminazione.

In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Poiché la qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di accettazione della domanda da parte del delegato, l'eventuale successiva mancata ratifica configura caso di cessazione dalla qualifica di socio con effetto dalla decisione del Consiglio Direttivo ed è appellabile all'Assemblea dei soci.

I soci una volta ammessi, pagano l'eventuale quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio da esprimersi o a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure implicitamente con il mancato

versamento della quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo stesso, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, sono non rivalutabili e non trasmissibili neanche in caso di morte.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti sociali e le delibere degli organi dell'Associazione;
- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali;
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti partner;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali;
- intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, all'elezione degli organi sociali, alle modifiche e all'approvazione dello Statuto Sociale, purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia un uso improprio o non autorizzato delle attrezzature sociali.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con

all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO

I soci che per qualsiasi motivo non intendono più aderire al sodalizio, hanno la facoltà di dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oppure implicitamente evitando di versare la quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale.

Al dimissionario non verrà rimborsata l'eventuale quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione: per mancata ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo; per dimissioni; per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nel termine posto dal Consiglio Direttivo o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale; per espulsione su decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze statutarie o qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa; in applicazione a provvedimenti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Avverso le delibere del Consiglio Direttivo di mancata ratifica dell'ammissione e di espulsione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica. L'Assemblea delibera in merito, sentito il ricorrente, nella sua prima riunione utile ed il suo giudizio è inappellabile.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale ed i diritti connessi non sono trasmissibili agli eredi in caso di morte del socio.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: Diffida; Sospensione; Espulsione.

È considerato dimissionario il socio moroso oltre al termine fissato dal Consiglio Direttivo, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale.

Egli ha comunque facoltà di presentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio

all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo con le eventuali relazioni, qualora previste da norme di legge e/o del Coni, delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- discutere ed approvare i programmi di attività per l'anno in corso;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, qualora tali organi sociali siano in scadenza o dimissionari.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o a richiesta scritta motivata e controfirmata da almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata o mediante comunicazione postale, anche via posta elettronica o messaggeria telefonica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e, solo nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma o via posta elettronica o messaggeria telefonica da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Fatti salvi i casi specificatamente e diversamente normati dal presente Statuto o dalle leggi inderogabili in materia, le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario sono eletti con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei soci è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, ivi compresi quelli con istituti bancari e di credito;
- convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e poteri al Vice-Presidente.

Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il numero prima della votazione.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci partecipanti alla costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e le sue riunioni sono verbalizzate dal Segretario.

Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha durata di 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- curare il conseguimento dei fini statutari;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;

- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale;
- ratificare l'accettazione dei soci e deliberare sulla eventuale espulsione;
- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'Associazione;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni ed enti.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano il 50% più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessa di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

In mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo permane in carica purché non scenda sotto il numero minimo di membri.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto sotto il numero minimo di membri.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dal Presidente o, nel caso di sua decadenza dalla carica, dal consigliere più anziano di iscrizione che provvederà entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

Art. 23 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. Essa: - non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non nel limite di assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale o per reperire professionalità indispensabili all'organizzazione dell'attività sociale;

- potrà erogare rimborsi per le spese giustificate sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nelle fattispecie previste dall'art. 67, comma 1 lettera m) del d.p.r. 917/1986, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, nei modi e nei limiti previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni del Coni, applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e con esclusione di qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di proventi, utili, fondi o riserve.

Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione, previa richiesta al Presidente. L'associazione adotta ulteriori forme di pubblicità del rendiconto, ove previste da obblighi di legge.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati a norma di legge.

Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci nomina nel suo seno il Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Segretario:

- esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo in relazione alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- redige e controfirma insieme al Presidente i verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
- nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

In caso di sua impossibilità, le funzioni del Segretario sono demandate ad altro incaricato scelto dal Presidente.

Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;

- assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo;
- assenza di condanne passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza, sia di persona che per delega, di almeno il 50% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Treviso ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifici un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.

Approvato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra Associazione o Società sportiva dilettantistica o per altre finalità consentite dalle norme di legge e del Coni, sentiti gli eventuali pareri obbligatori degli organi di controllo preposti e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

STATUTO

Centro Formazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ. denominata "Centro Formazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla "Centro Formazione Sportiva A.S.D."

L'Associazione si impegna ad iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

Art. 3 – SEDE LEGALE

L'Associazione sportiva ha sede legale a Treviso (TV), Viale Brigata Marche, n. 11/C.

Essa potrà essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie ed unità locali e svolgere la propria attività sociale anche al di fuori delle proprie sedi, presso terzi e/o impianti pubblici e privati.

Art. 4 – SCOPO

L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa promuove le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI di natura agonistica, non agonistica, amatoriale e/o di mantenimento, nonché tutte le restanti attività sportive propedeutiche, complementari o affini, considerate opportune dagli associati e dagli organi sociali.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport dilettantistico, l'Associazione si propone inoltre di:

- I) Gestire aree ed impianti, propri o di terzi, adibiti a campi e strutture sportive di vario genere.
- II) Organizzare atleti e squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
- III) Organizzare corsi di avviamento allo sport, corsi di formazione per operatori sportivi e attività culturali di supporto agli scopi associativi. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
- IV) Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.

- V) Pubblicare giornali periodici – anche in forma telematica - da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione.
- VI) Organizzare a favore dei propri soci, in modo saltuario e complementare alle attività istituzionali, viaggi e soggiorni turistici.
- VII) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Inoltre, in modo complementare alle altre attività istituzionali, ad esclusivo scopo di autofinanziamento e senza finalità di lucro, l'Associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.

Infine l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività strumentali agli scopi istituzionali, di natura sia mobiliare sia immobiliare, che non siano espressamente escluse dalle norme di legge o da regolamenti applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti dall'Associazione, dalla attività editoriale e dall'organizzazione a favore dei propri soci di viaggi e soggiorni turistici;
- da ogni altra eventuale entrata compatibile con il presente Statuto e con le norme di legge e regolamenti applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/09 e terminano il 31/08 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione di copia del rendiconto, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, nazionalità, etnia, religione o altro, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Compongono l'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate dal punto di vista della loro completezza formale. La domanda è a firma del richiedente o, in caso esso sia minorenne, a firma di chi ne eserciti la potestà genitoriale.

Il delegato darà comunicazione, anche immediata, in merito all'accettazione della domanda, il cui diniego potrà essere motivato esclusivamente dall'incompletezza della stessa, o da false dichiarazioni, in base all'enunciato principio di non discriminazione.

In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Poiché la qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di accettazione della domanda da parte del delegato, l'eventuale successiva mancata ratifica configura caso di cessazione dalla qualifica di socio con effetto dalla decisione del Consiglio Direttivo ed è appellabile all'Assemblea dei soci.

I soci una volta ammessi, pagano l'eventuale quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio da esprimersi o a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure implicitamente con il mancato

versamento della quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo stesso, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, sono non rivalutabili e non trasmissibili neanche in caso di morte.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti sociali e le delibere degli organi dell'Associazione;
- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali;
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti partner;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali;
- intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, all'elezione degli organi sociali, alle modifiche e all'approvazione dello Statuto Sociale, purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia un uso improprio o non autorizzato delle attrezzature sociali.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con

all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO

I soci che per qualsiasi motivo non intendono più aderire al sodalizio, hanno la facoltà di dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oppure implicitamente evitando di versare la quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale.

Al dimissionario non verrà rimborsata l'eventuale quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione: per mancata ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo; per dimissioni; per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nel termine posto dal Consiglio Direttivo o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale; per espulsione su decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze statutarie o qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa; in applicazione a provvedimenti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Avverso le delibere del Consiglio Direttivo di mancata ratifica dell'ammissione e di espulsione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica. L'Assemblea delibera in merito, sentito il ricorrente, nella sua prima riunione utile ed il suo giudizio è inappellabile.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale ed i diritti connessi non sono trasmissibili agli eredi in caso di morte del socio.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: Diffida; Sospensione; Espulsione.

È considerato dimissionario il socio moroso oltre al termine fissato dal Consiglio Direttivo, se deliberato, o comunque entro la data dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale.

Egli ha comunque facoltà di presentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio

all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo con le eventuali relazioni, qualora previste da norme di legge e/o del Coni, delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- discutere ed approvare i programmi di attività per l'anno in corso;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, qualora tali organi sociali siano in scadenza o dimissionari.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o a richiesta scritta motivata e controfirmata da almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata o mediante comunicazione postale, anche via posta elettronica o messaggeria telefonica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e, solo nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma o via posta elettronica o messaggeria telefonica da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Fatti salvi i casi specificatamente e diversamente normati dal presente Statuto o dalle leggi inderogabili in materia, le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario sono eletti con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei soci è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, ivi compresi quelli con istituti bancari e di credito;
- convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e poteri al Vice-Presidente.

Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il numero prima della votazione.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci partecipanti alla costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e le sue riunioni sono verbalizzate dal Segretario.

Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha durata di 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- curare il conseguimento dei fini statutari;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;

- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale;
- ratificare l'accettazione dei soci e deliberare sulla eventuale espulsione;
- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'Associazione;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni ed enti.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano il 50% più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessa di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

In mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo permane in carica purché non scenda sotto il numero minimo di membri.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto sotto il numero minimo di membri.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dal Presidente o, nel caso di sua decadenza dalla carica, dal consigliere più anziano di iscrizione che provvederà entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

Art. 23 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. Essa: - non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non nel limite di assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale o per reperire professionalità indispensabili all'organizzazione dell'attività sociale;

- potrà erogare rimborsi per le spese giustificate sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nelle fattispecie previste dall'art. 67, comma 1 lettera m) del d.p.r. 917/1986, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, nei modi e nei limiti previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni del Coni, applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e con esclusione di qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di proventi, utili, fondi o riserve.

Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione, previa richiesta al Presidente. L'associazione adotta ulteriori forme di pubblicità del rendiconto, ove previste da obblighi di legge.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati a norma di legge.

Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci nomina nel suo seno il Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Segretario:

- esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo in relazione alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- redige e controfirma insieme al Presidente i verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
- nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

In caso di sua impossibilità, le funzioni del Segretario sono demandate ad altro incaricato scelto dal Presidente.

Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;

- assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo;
- assenza di condanne passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza, sia di persona che per delega, di almeno il 50% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Treviso ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifici un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.

Approvato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra Associazione o Società sportiva dilettantistica o per altre finalità consentite dalle norme di legge e del Coni, sentiti gli eventuali pareri obbligatori degli organi di controllo preposti e salva diversa destinazione imposta dalla legge.